

COMUNE DI VIETRI DI POTENZA

Provincia di Potenza


 Pubblicazione
 09 MAG 2024
 Data _____
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 39 del 06/05/2024

OGGETTO: Approvazione allegato al Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a stranieri d ceppo italiano (jure sanguinis) ex art. 1 L. 91/1992 ed ex art. 1 L. 555/1912.

L'anno duemilaventiquattro il giorno sei del mese di maggio alle ore 10:05 in videoconferenza, convocata nei modi d'uso, la Giunta comunale si è riunita.

All'appello risultano presenti i Sigg.ri:

			PRESENTE	ASSENTE
1) GIORDANO	Christian	Sindaco	x	
2) MANZELLA	Carmela	Assessore – Vice Sindaco	x	
3) GRANDE	Vito	Assessore	x	
TOTALE			3	

Partecipa (da remoto) con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (*art.97, comma 4 lettera a D.lgs. 18 agosto 2000, nr. 267*) il Segretario Comunale, dott. Giovanni Conte.

Assume la Presidenza l'Avv. GIORDANO Christian nella qualità di Sindaco, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell'art. 49, co. 1, D.lgs. 267/2000, i seguenti pareri:

TIPO PARERE	NATURA PARERE	FIRMA
REGOLARITÀ TECNICA	FAVOREVOLE	f.to Nappi Adolfo
REGOLARITÀ CONTABILE	NON DOVUTO	=====

Su relazione e proposta del Sindaco;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 – bis del decreto suindicato, dal responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa.

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.M. n. 199 del 15 dicembre 2009 ed integrato con delibera di G.M. n. 19 del 27 marzo 2014;

RICHIAMATI i riferimenti normativi:

- Legge n. 555 del 13 giugno 1912 sulla cittadinanza italiana;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Circolare Ministero dell'Interno 8 aprile 1991 n. K28.1 – Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano;
- Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 – Nuove norme sulla cittadinanza.

CONSIDERATO che:

- l'art.2 della L. 142/1990 e s. m. e i. disciplina i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, generalmente in trenta giorni ove non diversamente previsto;
- il procedimento di accertamento del possesso della cittadinanza italiana ivi incluso quello della trasmissione jure sanguinis della stessa risulta particolarmente complesso prevedendo un gran numero di accertamenti tra cui la verifica dell'attendibilità e dell'utilità degli atti prodotti dalla persona richiedente relativi alla ricostruzione documentale dei singoli passaggi nell'albero genealogico, le richieste all'autorità diplomatica italiana competente in base al luogo di residenza della persona interessata, le eventuali richieste al Comune di nascita dell'avo ascendente della persona interessata, le richieste ad eventuali altri enti ed autorità competenti per tutti gli accertamenti del caso necessari ai fini dell'istruttoria della pratica, la certificazione attestante che nè questa nè uno dei suoi avi abbiano mai perso la cittadinanza italiana, la convocazione della persona interessata per rendere eventuali ulteriori dichiarazioni, informazioni e chiarimenti nonché per presentare altra documentazione integrativa necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento stesso;

RITENUTO necessario regolamentare il procedimento fissando dei termini superiori ai 30 giorni, attesa la complessità dello stesso, al fine di garantire al meglio la funzionalità degli uffici;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento comunale per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (jure sanguinis), composto di n. 10 articoli;

RITENUTO opportuno provvedere in merito.


PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del Bilancio Comunale.

AD UNANIMITA' di voti resi in forma palese ed accertati ai sensi di legge.

DELIBERA

1. **LA PREMessa** è parte integrante del presente deliberato.

COMUNE DI VIETRI DI POTENZA
(Provincia di Potenza)



**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL
POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A STRANIERI DI CEPPO
ITALIANO (JURE SANGUINIS), EX ART. 1 L. 91/1992 ED EX ART. 1 L.
555/1912.**

INDICE

Art. 1 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL'ISTRUTTORIA

Art. 2 - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Art. 3 - APPUNTAMENTO

Art. 4 – SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Art. 5 – REQUISITI ESSENZIALI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Art. 6 – ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 7 – TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 8 – SOSPENSIONE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 9 – INTERRUZIONE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 10 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

ART. 1

(Responsabile del procedimento e dell'istruttoria)

Il responsabile del procedimento e dell'istruttoria è l'Ufficiale dello Stato Civile.

ART. 2

(Presentazione dell'istanza)

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana formulata da parte di cittadini stranieri di ceppo italiano (jure sanguinis) ex art. 1, L. 91/1992 ed ex art. 1, L. 555/1912, di seguito indicata come istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, viene presentata al responsabile del procedimento, previo appuntamento.

ART. 3

(Appuntamento)

A seguito della richiesta di appuntamento, lo stesso è fissato dal responsabile del procedimento entro il termine massimo di 20 giorni dalla richiesta.

ART. 4

(Soggetti legittimati alla presentazione dell'istanza ed allegati alla stessa)

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis è presentata al responsabile del procedimento, nel giorno e nell'orario dell'appuntamento, personalmente dall'interessato o da persona dallo stesso formalmente delegata, corredata dalla documentazione di cui alla circolare del Ministero dell'Interno K28 dell'8 aprile 1991.

ART. 5

(Requisiti essenziali per la presentazione dell'istanza)

Ha titolo a chiedere a questo Comune il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana jure sanguinis, ex art. 1, L. 91/1992 ed ex art. 1, L. 555/1912, il cittadino straniero di ceppo italiano, iscritto nell'anagrafe della popolazione residente e per il quale sussiste la dimora abituale nel territorio comunale di Vietri di Potenza.

ART. 6

(Adempimenti preliminari del Responsabile del procedimento)

Il responsabile del procedimento al momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, come sopra:

- 1) Provvede affinché la stessa venga protocollata e venga rilasciata ricevuta avvenuta presentazione;
- 2) Effettua una prima sommaria valutazione della documentazione presentata rendendo edotto l'interessato:
 - a) dell'ammissibilità dell'istanza, al fine delle verifiche previste per determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis ed in tal caso trasmette all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990;
 - b) di eventuali rilevanti irregolarità che rendono palesemente irricevibile, inammissibile, e/o infondata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis; in tal caso il procedimento è concluso con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione consiste in un sintetico riferimento al punto di fatto e di diritto ritenuto risolutivo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, L. n. 241/1990.

ART. 7

(Termine di conclusione del procedimento)

Il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 L. n. 241/1990, è stabilito in 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis.

ART. 8

(Sospensione del termine di conclusione del procedimento)

Il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, L. n. 241/1990.

ART. 9

(Interruzione del termine di conclusione del procedimento)

Ai sensi dell'art. 10 bis, L. n. 241/1990, a seguito delle verifiche previste per determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, qualora i riscontri fossero negativi, prima della formale adozione di un provvedimento di diniego, sono comunicati tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui al primo comma interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano di nuovo a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo comma. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

ART. 10

(Conclusione del procedimento)

La conclusione del procedimento, con trascrizione dell'atto di nascita dell'interessato e annotazione a margine del provvedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, viene immediatamente comunicata all'interessato.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Avv. Christian Giordano

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giovanni Conte


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

- che copia della presente deliberazione viene affissa all'ALBO PRETORIO del Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi per la prescritta pubblicazione (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza comunale li 09 MAG 2024


L'addetto alla pubblicazione

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A


- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva perché:
 - è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 2672000);

Dalla Residenza comunale li.....

Il Responsabile del Servizio
F.to Nappi Adolfo

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale li



Il Responsabile del Servizio
